

**STATUTO**  
**della Società Consortile a responsabilità limitata**  
**"Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia**  
**AgroBio e Pesca ecocompatibile s.c.a.r.l."**

**Articolo 1: Denominazione**

1. E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile s.c.a.r.l." (di seguito denominata "Società")

**Articolo 2: Sede Sociale**

1. La Società ha sede legale in Palermo.
2. Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, si dichiara che la società ha sede presso il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Palermo, Centro Direzionale, Via Filippo Pecoraino, Zona Industriale Brancaccio, 90124 Palermo.
3. La sede legale potrà essere trasferita all'interno dello stesso comune con la sola deliberazione dell'Assemblea.
4. Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, potranno essere costituiti poli di ricerca, sedi secondarie, filiali ed uffici sia in Italia sia all'estero. Possono costituirsi come sedi operative della Società le sedi dei singoli soci.

**Articolo 3: Durata della Società**

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.

**Articolo 4: Scopo e oggetto sociale**

1. La Società si propone, senza scopo di lucro, di promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione nella filiera agro-ittica-alimentare, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare, nella Regione Sicilia, nei medesimi settori e con le stesse finalità, un distretto tecnologico.
2. In particolare, nel settore agro-ittico-alimentare e per applicazione in campo agrario, ittico e agroalimentare, la società si propone di:
  - promuovere, presentare e gestire progetti di ricerca volti alla crescita della competitività dell'economia siciliana, promuovendo al contempo lo sviluppo dei soci consorziati nonché la nascita e il consolidamento, sul territorio della regione Sicilia, di imprese innovative, anche attraverso il trasferimento di conoscenze tecnologiche;
  - realizzare interazioni e sinergie tra soggetti che svolgono attività di ricerca e le loro possibili applicazioni, rafforzando, in particolare, il collegamento tra le Università e i Centri di ricerca operanti in Sicilia, da un lato, e il sistema imprenditoriale regionale, dall'altro;
  - formare personale di ricerca altamente qualificato, anche attraverso la progettazione o realizzazione di prodotti, servizi e programmi di alta formazione, organizzare seminari, convegni ed altri eventi di creazione e divulgazione delle conoscenze, favorire il rientro di ricercatori oggi all'estero nonché valorizzare e mettere in rete il patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato dai soci, fornendo ai ricercatori un efficace contesto operativo;
  - Coordinare iniziative e attività di ricerca e sviluppo industriale e di promozione della cultura tecnologica;
  - Sviluppare e mantenere i contatti con altri consorzi, associazioni ed Enti nazionali ed internazionali per la creazione di partenariati di tipo scientifico, tecnico e

commerciale e per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni;

- Fungere da centro di raccolta e diffusione di informazioni e proposte tecniche, nell'interesse dei soci e dei potenziali utilizzatori, di prodotti e servizi;

- Promuovere l'immagine dei soci in ambito nazionale ed internazionale;

3. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del personale e delle strutture di ricerca proprie o messe a disposizione dai soci, sempre che l'offerta sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e risorse (know-how, tecnologie, laboratori, strutture e attrezzature di ricerca, ecc...) messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

4. La Società potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle in precedenza elencate, ivi inclusa la realizzazione di infrastrutture di ricerca e di servizio, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente attinenti ai medesimi.

#### **Articolo 5: Soci**

1. Possono essere ammessi alla Società consortile:

- Enti pubblici non economici, compresi Regioni, Province e Comuni;

- Enti pubblici Economici;

- Enti pubblici di ricerca;

- Enti e consorzi pubblico/privati di ricerca no profit;

- Università;

- Fondazioni riconosciute e Associazioni di categoria;

- Fondazioni Bancarie;

- Istituti di Credito;

- Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca;

- Imprese e consorzi di imprese in qualsiasi forma costituiti, escluse le società di persone e le ditte individuali che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società e dimostrino di non trovarsi in situazione di morosità e/o contenziosi inerenti procedure di rendicontazione tecnico-amministrativa su finanziamenti MUR o di altri Enti;

2. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dal Consiglio di Amministrazione ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente di cui al successivo punto 3, sia delle necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e di idoneità tecnico-scientifica.

3. Con riferimento alle disposizioni del precedente comma, possono partecipare al Consorzio:

a) Imprese e consorzi di imprese (di seguito per brevità "Imprese") in possesso dei seguenti requisiti:

- appartenere ad una delle categoria di cui dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297" (di seguito per brevità D.M. 593/2000);

- avere oggetto e attività sociale attinenti e compatibili con il Distretto tecnologico,

conformemente alla codifica di attività ISTAT Ateco 2002 ai fini IVA;

· appartenere alla categoria delle Grandi o Piccole e Medie Imprese, così come definite nell'allegato 1 del regolamento CE n. 364/2004 (e successive modifiche) e dal D.M. del Ministero delle Attività Produttive (e successive modifiche);

b) Università ed enti pubblici o privati che abbiano effettuato studi, percorsi formativi, progetti di ricerca preferibilmente in collaborazione con altre imprese, pubblicazioni e brevetti su materie attinenti il Distretto Tecnologico.

4. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea col mero gradimento dei soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

5. Nell'ipotesi in cui l'ingresso del nuovo socio avvenga a seguito di sua espressa richiesta, l'Assemblea delibererà, con le maggioranze indicate al precedente comma, un aumento del capitale sociale, con contestuale esclusione del diritto di opzione per i soci esistenti. Tale aumento di capitale dovrà essere integralmente liberato dal nuovo socio, unitamente all'eventuale sovrapprezzo, preventivamente determinato dall'Organo Amministrativo, contestualmente alla sua sottoscrizione.

6. In caso di alienazione a terzi di quote sociali, fermo restando il disposto del successivo articolo 10, si attuerà la seguente procedura:

– il socio alienante dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione comunicazione corredata di tutti i dati riguardanti l'acquirente idonei a consentire il riscontro dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo, il prezzo e le condizioni di cessione, nonché la dichiarazione della parte acquirente di accettazione dello Statuto sociale e di tutti gli eventuali regolamenti interni;

– entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà accertare l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e sottoporre l'accettazione del nuovo socio all'approvazione dell'Assemblea dei soci che delibererà con voto favorevole dei due terzi del capitale sociale;

– nel caso in cui l'assemblea dei soci accerti l'esistenza dei requisiti e giudichi l'attività compiuta dal nuovo candidato rispondente alle finalità sociali, esprimerà un giudizio favorevole, in caso contrario, l'Assemblea dei soci si esprimerà negativamente motivandone la mancata accettazione;

#### **Articolo 6: Partecipazione alla Società di Regione, Università, Enti Pubblici di Ricerca e Fondazioni bancarie**

a. Con riferimento all'art.2615 ter c.c., in nessun caso la Regione, le Università, gli Enti pubblici di ricerca e le fondazioni bancarie potranno essere gravati da patti che obblighino gli stessi a effettuare versamenti di contributi in denaro (art. 7), in misura superiore ai limiti stabiliti da apposito regolamento interno e a patto che anche gli altri Soci siano chiamati a contribuire.

b. È fatto salvo in ogni caso l'obbligo di contribuire alle spese di propria competenza per la realizzazione di specifici progetti di ricerca finanziati da Enti pubblici e/o privati.

#### **Articolo 7: Contributo dei soci**

1. I soci sono obbligati, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, ad adempiere al versamento di un contributo annuo commisurato alle spese di funzionamento, come determinate dal budget annuale di cui al successivo art. 26

2. L'entità del versamento dovuto dai soggetti di cui al precedente art. 6, nonché la durata dell'obbligo del relativo adempimento, è disciplinata da apposito regolamento interno.

3. L'entità del versamento dovuto dai Soci "Imprese" (art. 5, comma 1 lettere a), b), c) e d) del D.M. 593/2000) è determinata in misura proporzionale alla rispettiva

quota di partecipazione al capitale e calcolata sull'ammontare delle spese di cui al comma 1, dedotta la somma dei versamenti di cui al precedente comma 2.

#### **Articolo 8: Domicilio dei Soci**

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci a tal fine eletto.

#### **Articolo 9: Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 600.000,00 (seicentomila/00), costituito in quote ai sensi dell'Articolo 2468 del Codice Civile.

2. Possono essere effettuati conferimenti anche in natura, secondo quanto previsto dagli artt. 2464 e 2465 c.c. e in apposito regolamento interno.

3. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative, La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale sociale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute.

4. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, potranno essere offerte a terzi nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 5 e 10 del presente Statuto.

5. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del D.M. 593/2000 e all'art. 6, comma 2, del Decreto 10 ottobre 2003 "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul F.A.R", la partecipazione di Università ed Enti Pubblici di ricerca, ivi compresi Enea ed Asi (art. 5, comma 3, D.M. 593/2000), dovrà essere almeno pari al 50% dell'intero capitale sociale, contestualmente ad una partecipazione delle "Imprese" (art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.M. 593/2000) superiore al 30%.

#### **Articolo 10: Alienazione delle quote e prelazione**

1. I soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi e nei limiti che seguono.

2. Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà offrirla in prelazione agli altri soci iscritti nel relativo libro secondo la seguente procedura:

– il socio alienante dovrà comunicare la proposta di vendita della propria quota o di parte di essa, completa di tutti i suoi elementi,,al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma; quest'ultimo entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, provvederà ad informare gli altri soci mediante lettera raccomandata a/r o telegramma da inviare all'indirizzo risultante dal libro dei soci;

– i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti, al Consiglio di Amministrazione tramite una lettera raccomandata a/r o un telegramma; la mancata comunicazione entro il suddetto termine equivarrà a rinuncia;

– i soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare il loro diritto di prelazione potranno acquistare la quota offerta in vendita alle condizioni e con le modalità indicate nella proposta di vendita formulata dal socio cedente. Nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, potranno acquistare la quota offerta in vendita in proporzione alla quota di capitale sociale dagli stessi posseduta;

– in caso di mancato esercizio della prelazione alle condizioni e con le modalità

specificate nel presente statuto, il socio cedente potrà vendere a terzi la sua quota o parte di essa alle stesse identiche condizioni portate a conoscenza degli altri soci con le modalità indicate in precedenza. Il successivo acquisto da parte del terzo sarà comunque preventivamente sottoposto al gradimento di cui al superiore art. 5, secondo le modalità in esso specificate;

– le disposizioni del presente articolo sono suscettibili di deroghe e restrizioni conformemente a quanto previsto in apposito regolamento interno.

3. Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota è stabilito in misura pari al valore della corrispondente quota di patrimonio netto, come desumibile dall'ultimo bilancio d'esercizio regolarmente approvato e/o da situazione patrimoniale appositamente redatta, previa approvazione del collegio sindacale.

#### **Articolo 11: Obblighi dei soci**

1. I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale e rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. I soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo della società di cui all'art. 4 del presente statuto, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà stabiliti dalle leggi in materia e specificati in appositi regolamenti interni.

#### **Articolo 12: Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione, in caso di persona giuridica.

#### **Articolo 13: Recesso**

1. E' consentito il recesso dei soci nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.).

2. Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite lettera raccomandata a/r o telegramma, con preavviso di almeno 180 giorni.

#### **Articolo 14: Esclusione**

1. Comporteranno di diritto l'esclusione del socio: la messa in liquidazione, l'apertura di procedura di fallimento, di concordato anche extragiudiziale riferiti al socio, con decorrenza dal giorno in cui si verifica la causa di esclusione.

2. L'esclusione di un socio deve risultare da decisione assunta con delibera assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

3. Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, l'esclusione del socio che:

a) non adempia al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'art. 2466 c.c.;

b) non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto e da appositi regolamenti interni, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di funzionamento (art. 7).

c) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente statuto e dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;

d) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della società;

4. In riferimento alla lettera a) del presente articolo, il socio moroso sarà diffidato dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata a/r o telegramma ad eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'assemblea, su

proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2466 c.c.

5. Le deliberazioni in merito all'esclusione o al recesso, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite raccomandata a/r. Qualora, in merito ai provvedimenti suesposti, insorgessero controversie tra il socio e la società, la risoluzione delle stesse dovrà essere demandata alle decisioni di un Collegio Arbitrale, in osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 40 del presente Statuto.

6. Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.

7. E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.

#### **Articolo 15: Conseguenze del recesso o dell'esclusione di soci**

1. In tutti di casi di recesso o di esclusione del socio, il valore patrimoniale della quota del socio receduto o escluso, sarà determinato alla data di efficacia, rispettivamente, del recesso o dell'esclusione ai sensi dell'art. 2473 c.c.

#### **Articolo 16: Organi della Società**

1. Gli organi della Società sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Comitato Tecnico Scientifico;
- d. il Presidente della Società;
- e. l'Amministratore Delegato;
- f. Direttore generale (ove nominato);
- g. il Collegio Sindacale.

#### **Articolo 17: Decisioni dei Soci**

1. Le decisioni dei soci sono assunte esclusivamente con il metodo assembleare.

2. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano. Essa è chiamata a decidere sulla approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali e sul relativo eventuale compenso compatibilmente ai vincoli di bilancio della Società, sulle modifiche dell'atto costitutivo nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

3. L'Assemblea elegge il consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabilite dal successivo art. 22 e in apposito regolamento interno, deliberando con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale in prima convocazione e successivamente a maggioranza del capitale intervenuto qualunque esso sia. Resta peraltro salva la possibilità di procedere alla nomina per unanime acclamazione.

4. L'Assemblea dei soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

#### **Articolo 18: Modalità di Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea dei soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibere del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi con lettera raccomandata a/r o telegramma, messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno

quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

3. Le Assemblee dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

#### **Articolo 19: Intervento dei soci e rappresentanza in Assemblea**

1. Possono intervenire in Assemblea i soci iscritti nel libro soci.

2. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

3. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'individuazione di eventuali facoltà e limiti della delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento dell'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

5. Ciascun socio non può intervenire in Assemblea in rappresentanza di più di tre soci.

#### **Articolo 20: Presidenza dell'Assemblea**

1. La Presidenza dell'Assemblea dei soci compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento al Consigliere più anziano o, nel caso in cui questi non possa o non voglia, alla persona designata dagli intervenuti.

2. L'Assemblea dei soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

4. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

#### **Articolo 21: Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione**

1. L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

3. La nomina delle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.

#### **Articolo 22: Composizione del Consiglio di Amministrazione**

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ivi compreso il Presidente.

2. L'Assemblea dei soci elegge tutti i membri del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal

presente statuto e in apposito regolamento interno. In particolare l'Assemblea nomina:

a. uno o due consiglieri, rispettivamente se il Consiglio è composto da tre o cinque membri, tra i candidati designati dai soci "Imprese", di cui all'art. 5 comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.M. 593/2000;

b. due o tre consiglieri, rispettivamente se il Consiglio è composto da tre o cinque membri, tra i candidati designati dai soci: Regione Siciliana, "Università" di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. 593/2000, "Enti Pubblici di Ricerca" di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. 593/2000 e, in rappresentanza dei soci "Consorti Regionali di Ricerca", su designazione dell'Assessore.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, nominare al suo interno un Amministratore delegato, nei limiti di cui al successivo art. 26, stabilendo di volta in volta i limiti e l'ampiezza delle deleghe da conferire.

4. I Consiglieri sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente statuto e in apposito regolamento interno. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 2449 c.c. e salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche tra persone esterne al Consiglio.

#### **Articolo 23: Durata del Consiglio di Amministrazione**

1. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

3. Il venir meno (per dimissioni o altra causa) della maggioranza dei membri del Consiglio determina la decadenza dell'intero consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 24: Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione**

1. Il Presidente convoca il consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria ogni quattro mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci. Di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano.

3. Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle quarantotto ore a mezzo di messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. I motivi d'urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione

del verbale sul relativo libro.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

6. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.

#### **Articolo 25: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

2. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

#### **Articolo 26: Compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività ed aggiorna il programma pluriennale.

3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre, a mero titolo esemplificativo:

- nomina tra i propri membri un amministratore delegato, scegliendolo tra i consiglieri eletti nelle liste presentate dalle "Imprese", di cui all'art. 5 comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.M. 593/2000, stabilendone i poteri e i limiti della delega;

- elegge tra i propri membri il Presidente, scegliendolo tra il consigliere nominato dalla Regione, Assessore regionale all'Industria e i consiglieri eletti nelle liste presentate dalle "Università", dagli "Enti Pubblici di ricerca", di cui all'art. 5 comma 3 del D.M. 593/2000, e dagli Enti/Consorzi regionali di ricerca soggetti alla vigilanza e controllo dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste;

- predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il budget, dandone comunicazione ai soci;

- predispone nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;

- avvia la procedura di esclusione nei confronti del socio che non adempie al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'art. 2466 c.c.;

- avvia la procedura di esclusione nei confronti del socio che non adempie all'obbligo del versamento dei contributi di cui all'art. 7 del presente Statuto, quando in sede di approvazione del budget, il socio abbia espresso voto contrario alla deliberazione della spesa, ovvero, in tutti gli altri casi, quando sia decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla comunicazione del CdA inviata, successivamente all'adozione della richiamata deliberazione, con ogni mezzo idoneo a raggiungere il socio (posta elettronica con conferma di conferma di recapito del messaggio, fax con ricevuta di ricezione, raccomandata con ricevuta di ritorno).

- definisce e approva le linee guida di sviluppo dell'attività della Società, i budget e i piani di investimento annuale;

- attribuisce, ridefinisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato;

- istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;

· gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote delle Società;

· prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;

· propone, all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo;

· delibera sulle liti attive e passive;

· delibera sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe conferite, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;

· delibera sugli atti che comportano la costituzione di associazioni, imprese o società, anche in forma consortile, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe conferite;

4. Il Consiglio di Amministrazione, può, inoltre:

· nominare un Direttore Generale scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio ed alla Società, stabilendone poteri e funzioni;

· nominare procuratori conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza sociale per l'esecuzione di tali mandati, attribuendo loro – se del caso – la facoltà di farsi sostituire da altri procuratori.

#### **Articolo 27: Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo elegge scegliendolo tra il consigliere nominato dall'Assessore regionale all'Industria e i consiglieri eletti nelle liste presentate dalle "Università", dagli "Enti Pubblici di ricerca" di cui all'art. 5 comma 3 del D.M. 593/2000 e dagli Enti/Consorzi regionali di ricerca soggetti alla vigilanza e controllo dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste;.

2. Il Presidente resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.

4. Il presidente, inoltre:

· convoca e presiede l'Assemblea dei soci;

· convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

· adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che egli convocherà senza indugio;

· provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;

· vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;

· coordina, in nome e per conto del Consiglio di amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.

#### **Articolo 28: Comitato Tecnico Scientifico**

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, e da un massimo di sette esperti di provata competenza scientifica nominati dall'Assemblea dei soci, di cui almeno quattro senza alcun legame di dipendenza dai soci. I membri del Consiglio di amministrazione sono ammessi a partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico senza diritto di intervento.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica 3 esercizi, costituisce l'organo di competenza scientifica della Società, elabora piani di attività e formula al Consiglio

di Amministrazione proposte di ricerca per lo sviluppo delle attività della Società.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità della Società, può avvalersi del parere consultivo di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici della Società.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del Presidente, secondo le modalità già definite per il Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 29: Amministratore Delegato**

1. All'Amministratore Delegato, nominato ai sensi del precedente art. 26, spettano tutti i poteri di gestione amministrativa ed operativa della Società inseriti nella delibera di delega. Ad esso spetta la rappresentanza della Società, in via disgiunta dal Presidente, in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nei limiti della delega.

#### **Articolo 30: Compensi agli Amministratori**

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato spetta il rimborso per le spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. Compatibilmente al vincolo di bilancio, l'Assemblea dei soci può assegnare un gettone di presenza ai consiglieri e/o un'indennità annuale al Presidente e all'Amministratore delegato determinandone le modalità, le forme e l'entità, in una quota fissa e in una variabile ancorata ai risultati conseguiti.

#### **Articolo 31: Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale della Società, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile della realizzazione dei programmi di attività deliberati dal consiglio suddetto.

2. Il Direttore Generale può essere chiamato, su richiesta di qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione, a partecipare senza diritto di voto alle Assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 32: Il Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale, a composizione collegiale o monocratica, viene nominato ai sensi dell'art. 2477 del codice civile ed esercita il controllo contabile. In caso di nomina di collegio sindacale, a composizione collegiale, esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti di legge.

2. I Sindaci, effettivi e supplenti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

#### **Articolo 33: Risorse umane e strutturali**

1. La Società potrà avvalersi del personale e delle strutture di ricerca dei consorziati, nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti interni, previa convenzione che ne disciplinerà le relative condizioni.

#### **Articolo 34: Bilancio**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società.

2. Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlata della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. Quest'ultima approvazione deve intervenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, al massimo, entro il maggior termine di 180 giorni,

quando particolari esigenze lo richiedano a seguito di delibera del consiglio di Amministrazione da adottarsi entro i summenzionati 120 giorni.

#### **Articolo 35: Utili di esercizio**

1. la Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.
2. eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:
  - almeno il 5% è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
  - almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;
  - il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

#### **ARTICOLO 36: Finanziamento dei soci**

1. I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore.
2. I finanziamenti concessi dai soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salva diversa disposizione per iscritto.
3. I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

#### **ARTICOLO 37: Scioglimento e Liquidazione**

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
2. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, verranno devoluti ad Università o Fondazioni universitarie ed Enti Pubblici di ricerca operanti in campi inerenti allo scopo della società, con delibera dell'Assemblea assunta con voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 38: Responsabilità verso i terzi**

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

#### **ARTICOLO 39: Modifiche Statutarie**

1. Le modifiche dell'atto costitutivo devono essere predisposte dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
2. La relativa decisione dei soci dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 40: Clausola compromissoria**

1. In caso di controversia tra le parti circa la corretta esecuzione od interpretazione del presente contratto che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, le parti decidono che la stessa sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la Società.
2. L'Arbitro deciderà secondo equità, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio tra le parti.

#### **ARTICOLO 41: Rinvio**

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia e ai regolamenti interni.

F.to: Stefano Colazza; Giovanna Falcone Notaio.

La presente è copia conforme all'originale munito delle prescritte firme, consta di \_\_\_\_\_ pagine.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per uso

\_\_\_\_\_

Palermo li